

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 1444

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori ROSCIA, PAINI, GUGLIERI, ROVEDA,
MANFROI, SERENA, GIBERTONI, PERIN e PAGLIARINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 LUGLIO 1993

Abolizione dell'obbligo di utilizzazione dei modelli ministeriali per le dichiarazioni dei redditi, dei sostituti d'imposta e dell'IVA

ONOREVOLI SENATORI. - Le ricorrenti modifiche al sistema tributario, novellato con la riforma degli anni settanta, ha comportato (tra l'altro) e comporta una continua rivoluzione della modulistica utilizzata per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi, dei sostituti d'imposta e così via dicendo.

Ogni anno quintali di carta predisposta per l'adempimento degli obblighi fiscali vengono «buttati» al vento, poichè le modifiche legislative impongono una rivisitazione della modulistica anche più volte in un solo anno solare.

Purtroppo la fortuna dei tipografi (pubblici e privati) non compensa il danno per lo spreco di carta e di energie profuse per seguire tale evoluzione, che ha portato agli ormai famosi moduli «lunari», pieni di errori e difficili per gli stessi esperti. La furia dei cittadini tartassati dalle imposte, e sbeffeggiati dagli sprechi e dallo scempio di pubblico denaro ha raggiunto il culmine. Non meno grave il disagio dell'Amministrazione finanziaria che deve controllare,

rettificare, accertare, archiviare un'immensa massa cartacea di cui pare abbia perso definitivamente il controllo.

Onorevoli colleghi! Questi sono per noi motivi sufficienti per procedere ad un repentino cambiamento di rotta che consenta di utilizzare possibilmente per più anni la stessa modulistica e comunque di non effettuare troppe variazioni in corso d'opera e per apprestare tempestivamente gli strumenti per una corretta amministrazione del prelievo fiscale.

È importante, inoltre, ricordare che l'attuale tecnologia consente di predisporre ai contribuenti con un costo abbastanza modesto la stessa modulistica o comunque affine e quindi di ottenere significative economie, mantenendo invariati i risultati, «sperati» dal Fisco.

Occorre, infine, favorire l'utilizzo e la diffusione dei supporti informatici, meno ingombranti di quelli cartacei, e di più facile utilizzo per la stessa Amministrazione finanziaria.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Le dichiarazioni dei redditi, dei sostituti d'imposta e dell'imposta sul valore aggiunto possono essere presentate in forma libera purchè contengano tutte le informazioni indicate nel decreto di cui al comma 2.

2. Entro il 30 settembre di ogni anno, il Ministro delle finanze emana un decreto contenente l'elenco dei dati e delle notizie richieste ai contribuenti per le dichiarazioni di cui al comma 1.

3. I contribuenti possono presentare le dichiarazioni di cui al comma 1 utilizzando anche supporti informatici, secondo le modalità stabilite dal Ministro delle finanze con decreto da emanare entro lo stesso termine previsto al comma 2.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
DEPARTMENT OF CHEMISTRY
606 S. EAST ASIAN BLDG.
CHICAGO, ILL. 60607

1978